



# CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo  
www.comune.bagheria.pa.it

C.F.  
81000170829  
P.IVA  
00596290825

ORDINANZA SINDACALE n° 56 del 12 AGO. 2015

**Oggetto: Scalo di Levante - Contrasto all'occupazione illecita dell'arenile ed alla sottrazione della spiaggia alla pubblica fruibilità**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

Che l'Amministrazione intende avviare un processo di riqualificazione della frazione marinara di Aspra al fine di migliorare la vivibilità e incrementare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area denominata "Scalo di Levante";

Che da anni l'area denominata "Scalo di Levante" versa in condizioni di forte degrado e di inquinamento dovuto a cause antropiche legate alla pesca, alla diportistica e alla vendita dei prodotti ittici, con la presenza continua di imbarcazioni e attrezzi da pesca che stazionano sulla spiaggia dello scalo, sottraendola alla pubblica fruibilità e **mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica dei cittadini sulla spiaggia** ed in particolare dei bagnanti e dei bambini che potrebbero ferirsi con reti e attrezzi lasciati incustoditi;

Che le stesse imbarcazioni ed attrezzature divengono anche ricettacolo di rifiuti e animali;

Che spesso non si riesce ad addivenire ai proprietari delle imbarcazioni poiché per tali natanti non è prevista l'iscrizione nei registri navali;

Che tali comportamenti reiterati con estrema disinvoltura, confidando anche nella mancata individuazione dei responsabili, **generano un diffuso allarme sociale, un grave nocumento per la sicurezza dei fruitori della spiaggia nonché l'evidente indecoroso stato dell'arenile;**

Ritenuto quindi necessario, in tale direzione, adottare un provvedimento contingibile per garantire la salvaguardare dell'incolumità pubblica, e nel contempo attraverso il divieto di occupazione del pubblico arenile migliorare la qualità urbana e la vivibilità dello "Scalo di Levante", contrastando l'occupazione illecita dell'arenile da parte dei natanti e la sottrazione alla pubblica fruibilità.

Visto l'art.54 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla legge 24 luglio 2008, n.125 avente ad oggetto "*Misure Urgenti in Materia di P.S.*" e dalla legge 15 luglio 2009, n.94;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05 agosto 2008;

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

Visto L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Per motivi sopra citati e a tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la salute pubblica:

1. E' vietato l'occupazione dell'arenile dello "Scalo di Levante", con imbarcazioni di vario genere, reti o attrezzi da pesca, baracche, ripari improvvisati e indecorosi, al fine di rendere la spiaggia idonea alla pubblica fruibilità;
2. I natanti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di pesca, dovranno sostare solo ed esclusivamente sullo scivolo di alaggio;
3. Consentire ai proprietari di natanti non adibiti alla pesca, allorché in buono stato di conservazione e aventi caratteristiche proprie dell'identità del borgo marinaro (cosiddetta "lancia") di collocare gli stessi in prossimità dello "Scalo di Ponente", lungo lo scivolo di alaggio;
4. I trasgressori individuati saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art.17 comma 2° del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (arresto fino a tre mesi o ammenda fino ad € 206,00);
5. Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca delle quali non si individuerà il proprietario saranno rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito e le stesse, decorsi oltre 60 giorni dal rinvenimento senza che il proprietario sia stato individuato e senza che nessuno abbia avanzato richieste di restituzione del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art.923 c.c., saranno da ritenersi acquisite al patrimonio comunale. Allo stesso regime saranno sottoposte le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca il cui proprietario individuato si rifiuti di rimuoverle, fermo restando le ulteriori responsabilità penali derivanti dalla eventuale resistenza alle Autorità, saranno egualmente rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito;
6. Il competente Servizio comunale del Demanio Marittimo avrà cura di provvedere a fare installare apposita cartellonistica riguardante i contenuti della presente ordinanza, nei luoghi interessati;
7. Il locale Comando di Polizia Municipale è incaricato di fare osservare la presente Ordinanza e di curarne l'esecuzione;
8. Trasmettere la presente ordinanza a tutte le Forze dell'ordine presenti nel territorio di Bagheria;

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito internet istituzionale ed entrerà in vigore decorse 48 ore dalla sua pubblicazione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, ovvero T.A.R. della Regione Sicilia;

Dalla Casa Municipale di Bagheria, 12 AGO. 2015

**Il Sindaco**

Dott. Patrizio Cinque

